



Il Ministro dell'Interno

- Visto** l'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- Considerato** che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;
- Visto** il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;
- Ritenuto** di individuare le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;
- Sentito** il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

DECRETA

Articolo 1

1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Articolo 2

1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente - ai sensi dell'articolo 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni - evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice Nazionale delle Anagrafi, di cui all'articolo 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954.



Il Ministro dell'Interno

2. Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'articolo 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

1. Il registro di cui all'articolo 1 è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.
2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma **6 LUG. 2010**

Roberto Maroni

Modalità di costituzione e funzionamento del Registro dei SENZA FISSA DIMORA

Nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) è aggiunto il campo - **SENZA FISSA DIMORA** -.

I comuni inseriscono nell'INA le informazioni connesse allo *status* di **SENZA FISSA DIMORA** utilizzando i collegamenti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n.240, recante "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi".

Paragrafo 1

Caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni

I comuni eseguono il caricamento dei dati con le seguenti modalità:

a) Funzione web

Il caricamento del dato "**SENZA FISSA DIMORA**" è effettuato dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito *ina.cnsd.interno.it/ina/*.

L'applicazione *ina.cnsd.interno.it/ina/* è erogata dal Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) su protocollo *http* e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del ministero dell'interno, denominato "Porta di Accesso", basato sul protocollo *backbone*. Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione *web*, attraverso il riconoscimento dell'indirizzo *IP*.

Le utenze per l'accesso alla predetta funzione sono le medesime utilizzate per l'applicazione *web* INA. Tali credenziali, in abbinamento al protocollo *backbone* della Porta di Accesso, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza ai sistemi del CNSD.

La funzione di caricamento dati consente al comune di individuare i soggetti presenti nell'INA e residenti nel proprio territorio.

I comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con le seguenti modalità: ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome; ricerca per lista di 10 codici fiscali.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni riguardanti i soggetti già presenti nell'INA, propone al comune un campo aggiuntivo: "**SENZA FISSA DIMORA**".

Il campo è costituito da un controllo grafico che può essere valorizzato dal comune inserendo un segno di spunta (*flag*).

Il *flag* identifica lo status di **SENZA FISSA DIMORA** del soggetto.

Il campo non è mai visualizzato anche nel caso in cui il soggetto sia già stato inserito nell'INA come "**SENZA FISSA DIMORA**".

ALLEGATO TECNICO AL DM ...

b) Funzioni XML-SAIA – Variazione di stato "SENZA FISSA DIMORA"

Il caricamento del dato "SENZA FISSA DIMORA" può essere eseguito dal comune anche mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una variazione di stato "SENZA FISSA DIMORA" mediante il software XML-SAIA AP5.

Paragrafo 2

Aggiornamento del Registro

I comuni effettuano l'aggiornamento dei dati del registro secondo le seguenti modalità:

a) Funzione web

La modifica dello stato di "SENZA FISSA DIMORA" può essere eseguita dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito ina.cnsd.interno.it/ina/.

I comuni hanno accesso ai propri dati soltanto con le modalità di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni concernenti i soggetti selezionati e già presenti nell'INA, propone al comune due opzioni recanti: "SENZA FISSA DIMORA", "DIMORA FISSA". Cliccando una delle due opzioni si aggiorna lo status del soggetto.

Il comune non ha la possibilità di visualizzare lo stato corrente del soggetto.

b) Funzioni XML-SAIA – Variazione di stato "Senza Fissa Dimora"

La modifica dello stato di "SENZA FISSA DIMORA" può essere eseguita dal comune anche mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una variazione di stato "SENZA FISSA DIMORA" mediante il software XML-SAIA AP5.

c) Funzioni XML-SAIA – Variazioni XML-SAIA AP5

L'inserimento nell'INA di un soggetto "SENZA FISSA DIMORA" e la modifica di tale status può essere effettuata dal comune mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una delle seguenti variazioni:

- **NASCITA**
- **ISCRIZIONE DA MANCATA ISCRIZIONE IN ALCUN COMUNE**
- **IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE**
- **IMMIGRAZIONE DALL'ESTERO**
- **CAMBIO DI ABITAZIONE**

Il tracciato dati delle variazioni, già utilizzate dai comuni per la trasmissione al sistema INA-SAIA degli eventi anagrafici a fini di circolarità, è implementata con un nuovo dato che, se valorizzato positivamente, evidenzierà per quel soggetto lo status di **SENZA FISSA DIMORA**.

Nella tabella si riportano le caratteristiche del nuovo dato:

[REDACTED]			
Senza fissa dimora	Flag SenzaFissaDimora	tipoSN	Indica se il soggetto è Senza Fissa Dimora

Paragrafo 3

Accesso al Registro dei SENZA FISSA DIMORA – Funzione di Consultazione

Al Registro accede, in modalità di consultazione dati, esclusivamente il ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici, attraverso apposita funzione resa disponibile sul sito *ina.cnsd.interno.it/ina/*.

L'accesso al Registro dei **SENZA FISSA DIMORA** è consentito al personale individuato e munito di specifiche credenziali. Tali credenziali, in abbinamento al protocollo *backbone* della *Porta di Accesso*, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza al Registro stesso.

L'applicazione *ina.cnsd.interno.it/ina/* è erogata dal CNSD su protocollo *http* e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del ministero dell'interno, denominato "*Porta di Accesso*", basato sul protocollo *backbone*. Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione *web*, attraverso il riconoscimento dell'indirizzo *IP*.

La funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome/cognome), per comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'INA completi dell'informazione relativa allo *status* di "**SENZA FISSA DIMORA**".

Paragrafo 4

Controlli di sicurezza e procedure di audit

a) Controllo accessi al Registro

Il ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro, mediante apposita funzione resa disponibile sul sito *ina.cnsd.interno.it/ina/*.

ALLEGATO TECNICO AL DM ...

Gli accessi sono tracciati in una sezione dedicata del sito:

per tipologie di utenza

- **Comuni (caricamento e agglornamento dati del Registro)**
- **Ministero (consultazione del Registro)**

per tipologia di informazioni:

- **Utenza che accede al sistema**
- **Data e ora di accesso**
- **Operazione eseguita**

b) Procedura di audit

Nella sezione dedicata del sito è attivo uno specifico *alert* mediante un servizio di notifica, in tempo reale, sugli accessi in consultazione del Registro eseguiti dal personale incaricato del ministero.

Il servizio di notifica traccia le seguenti informazioni:

- **Utenza che accede al sistema**
- **Data e ora di accesso**
- **Oggetto della consultazione.**

25/A-010/013/002/016



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI



Prot. 14854
FASC. 68946
ROMA, 22-06-2010

Gab. Dip.
Prot. Ingresso del 02/07/2010
Numero: 0005733
Classifica: ZS/A



Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Piazza del Viminale 1
Roma 00184

FS

Oggetto: schema di decreto del Ministro dell'Interno recante l'istituzione di un registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

Si trasmette copia del ~~parere espresso dal~~ Garante sullo schema di decreto in oggetto emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL DIRIGENTE
(dr. Mario de Bernart)





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con nota del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, "un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora", demandando, appunto, a un apposito decreto ministeriale la previsione delle modalità di funzionamento del registro, "attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA".

Il testo in esame tiene conto delle osservazioni espresse dall'Autorità nell'ambito di alcune riunioni tenutesi presso la stessa Autorità. Tali osservazioni hanno riguardato in particolare l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, anche attraverso la previsione di idonee garanzie nell'ambito del sistema di gestione dell'istituendo registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (*infra*: Registro) e segnatamente di adeguate misure di sicurezza.

In questa prospettiva si è manifestata l'esigenza di prevedere efficaci controlli sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro, nonché procedure di *audit* comprensive di

servizi di notifica (*alert*) in tempo reale degli accessi al Registro. Tali previsioni sono state inserite nell'allegato tecnico al decreto.

RILEVATO

Nel sancire le modalità di funzionamento del Registro, lo schema di decreto impone ai comuni di evidenziare la posizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di modo che il Registro sia formato "dai campi valorizzati" relativi a tali posizioni anagrafiche, senza cioè costituire un'apposita banca dati autonoma, ma unicamente una 'funzione' del sistema INA.

L'articolo 3, comma 2, dello schema prevede che al Registro possa accedere "esclusivamente il Ministero-Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro".

L'allegato tecnico al decreto disciplina poi dettagliatamente le modalità di caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni, la procedura per l'aggiornamento del Registro, le funzioni di consultazione nonché i già richiamati controlli di sicurezza con le relative procedure di *audit*.


IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalità di costituzione e funzionamento del registro dei senza fissa dimora, emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE

IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

